



Soluzione condominio

Soluzione condominio

Contratto di assicurazione multiramo

Ramo 96

Ed. Gennaio 2020

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

www.nobis.it

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale - Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale - Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)

Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza si rivolge agli amministratori di condominio e ai proprietari di singole unità abitative e tutela amministratori e proprietari per i danni al fabbricato e per le responsabilità verso terzi



Che cosa è assicurato?

✓ **Danni ai beni**

La Società indennizza all'Assicurato i costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, distrutto o danneggiato a seguito degli eventi espressamente descritti in polizza

✓ **Responsabilità Civile**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato

✓ **Estensioni di garanzia e Garanzie aggiuntive**

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni principali relative alle garanzie del **Settore Danni ai beni:**

- ✗ Danni ai beni causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
- ✗ Da smarrimento o furto delle cose assicurate

Esclusioni principali relative alle garanzie del **Settore Responsabilità Civile:**

- ✗ Danni a soggetti non considerati terzi (parenti o affini conviventi, dipendenti, legale rappresentante o soci e amministratori)
- ✗ L'elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni in fase di assunzione del contratto



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del **Settore Danni ai beni:**

- ! **Danno d'acqua**
- ! **Ricerca guasto**
- ! L'elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette limitazioni in fase di assunzione del contratto



Dove vale la copertura?

L'assicurazione relativa al Settore Assistenza vale in tutto il mondo. La copertura assicurativa per i Settori Incendio ed RCT e le Garanzie aggiuntive sono valide in Italia. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano. Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione



Quando e come devo pagare?

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata da 1 a 5 anni. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale

Assicurazione Multigaranzia per la casa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

“Soluzione Condominio”

Edizione 01/2019

Ramo 96

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Via Lanzo 29, 10071, Borgaro Torinese (TO); tel. 039. 9890707; www.nobis.it; e-mail: info@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.nobis.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Danni ai beni	<p>Sono assicurati i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incendio ✓ Fulmine ✓ Scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi ✓ Bang-sonico provocato da aeromobili ✓ Caduta di aeromobili e/o satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi ✓ Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni ✓ Furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi dai ladri ✓ Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici alle macchine ed agli impianti elettrici e/o elettronici fissi ad uso comune al servizio del fabbricato assicurato <p>Sono inoltre coperti i seguenti eventi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate ✓ Guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio ✓ Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro ✓ Danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato ✓ Oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si rendessero necessari in adempimento a leggi che regolano la ricostruzione dei fabbricati assicurati <p>L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
----------------------	---

	<p>Le garanzie descritte sopra sono integrate dalle seguenti condizioni, sempre valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore ✓ Spese peritali ✓ Danni ai beni di cui sopra, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ✓ Danni agli ascensori ed ai montacarichi conseguenti a caduta degli stessi ✓ Danni ai pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici di pertinenza del fabbricato stesso <p>È possibile sottoscrivere le seguenti Estensioni di garanzia, valide se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni d'acqua, indennizzo dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, distrutto o danneggiato da acqua condotta ✓ Occlusione tubazioni ✓ Ricerca del guasto in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta ✓ Eventi sociopolitici ✓ Eventi atmosferici ✓ Sovraccarico neve ✓ Gelo <p>È inoltre possibile sottoscrivere le seguenti Condizioni aggiunte, valide se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cristalli e vetri
<p>Responsabilità Civile</p>	<p>Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato ✓ Danni derivanti da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere <p>Relativamente all'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui assicurati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione ✓ A titolo di risarcimento dei danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% <p>Le garanzie descritte sopra sono integrate dalle seguenti condizioni, sempre valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità civile dell'amministratore, operante se la garanzia è prestata per l'intero fabbricato, e il fabbricato è un condominio ✓ Caduta neve e ghiaccio ✓ Danni causati a terzi dall'esistenza di: <ul style="list-style-type: none"> ○ strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del Condominio ○ giardini, parchi, alberi di alto fusto (esclusa potatura), nonché attrezzature sportive e per giochi (escluse piscine), purché di pertinenza del Condominio ✓ Committenza per servizi di pulizia e rotazione immondizie, operante se la garanzia è prestata per l'intero fabbricato ✓ Inquinamento accidentale di acqua, aria o suolo, operante se la garanzia è prestata per l'intero fabbricato <p>E' possibile sottoscrivere le seguenti Estensioni di garanzia, valide se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni d'acqua, indennizzo per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per danneggiamenti a cose da spargimenti d'acqua <p>E' inoltre possibile sottoscrivere le seguenti Condizioni aggiunte, valide se espressamente</p>

	<p>richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità civile conduzione appartamenti
Assistenza	<p>Le prestazioni di assistenza sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa, e si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza ✓ Pronto intervento per danni da acqua ✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza ✓ Invio di un fabbro per interventi di emergenza, per i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso ○ Quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento ✓ Invio di un vetraio per interventi di emergenza, esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita ✓ Invio di un sorvegliante



Che cosa non è assicurato?

Danni ai beni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Causati da atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse ✗ Causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✗ Causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio ✗ Causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata ✗ Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni ✗ Di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ✗ Alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio ✗ Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate ✗ Conseguenti a virus informatici ✗ Da inquinamento e contaminazione ✗ D'acqua in senso lato sia questa meteorica o condotta, da gelo e da rigurgiti di fogna, oltre alle spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua ✗ Causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati ✗ Ad affreschi e statue che abbiano valore artistico ✗ Danni d'acqua: <ul style="list-style-type: none"> ○ spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua ○ danni derivanti da vetustà e/o cattiva manutenzione degli impianti ✗ Eventi sociopolitici:
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ furto ○ inondazione o frana ○ danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serata ○ imbrattamento ○ avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi ✖ Eventi atmosferici: <ul style="list-style-type: none"> ○ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali ○ mareggiate e penetrazione di acqua marina ○ formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico ○ gelo, neve ○ cedimento o franamento del terreno ○ bagnamento diverso a quello sopra precisato ○ danni subiti da insegne, antenne e consimili installazioni esterne ○ danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e non stabilmente fissati al fabbricato assicurato, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, vetrate e lucernari in genere ○ danni subiti da lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine ○ danni subiti da fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti ○ danni subiti da piante, cespugli o alberi ✖ Sovraccarico neve, sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> ○ causati da valanghe e slavine ○ causati da gelo ○ ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ○ ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento ○ ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto ○ ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione ✖ Gelo: <ul style="list-style-type: none"> ○ danni da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati ○ danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 5 giorni consecutivi prima del sinistro ✖ Cristalli e vetri: <ul style="list-style-type: none"> ○ danni verificatesi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, incendio, fulmine, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, cicloni, frane, smottamenti ○ danni derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate ○ danni derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche ○ danni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e dei loro familiari ○ danni ai bordi delle lastre scorrevoli ○ danni dei lucernari
Responsabilità Civile	<p>Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✖ Causati da persone non considerate terzi, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ○ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente ○ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ○ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia

	<p>dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ✘ A cose da spargimenti d'acqua ✘ Da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari ✘ Da furto ✘ Alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ✘ Da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali ✘ Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio ✘ Di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✘ Derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme disciplinanti l'esercizio della Sua attività ✘ Da detenzione o impiego di esplosivi ✘ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ✘ Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto ✘ Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive ✘ Derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici <p>Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Da detenzione o impiego di esplosivi ✘ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ✘ Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto ✘ Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive ✘ Derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici <p>La garanzia Responsabilità civile dell'amministratore non è valida per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore ✘ Le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio ✘ Omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento dei relativi premi ✘ Danni derivanti da svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge <p>La garanzia Responsabilità civile conduzione appartamenti non è valida per danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Causati da persone non considerate terzi ✘ Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ✘ Derivanti dalla proprietà, uso e guida dei veicoli a motore ✘ Derivanti da attività professionali ✘ Derivanti dalla proprietà ed uso di armi da fuoco ✘ Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali ed artigianali, agricole e di servizi
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> * Alle cose o animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia, o detiene a qualsiasi titolo o destinazione * Da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute * Di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo * Derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme disciplinanti l'esercizio della Sua attività * Da detenzione o impiego di esplosivi * Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente * Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto * Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive * Derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici
Assistenza	<p>La prestazione di Assistenza è esclusa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Invio di un idraulico per interventi di emergenza, la prestazione non è dovuta: <ul style="list-style-type: none"> o Relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda o Relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici o Per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore * Pronto intervento per danni da acqua, la prestazione non è dovuta: <ul style="list-style-type: none"> o Relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato o Relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari * Invio di un elettricista per interventi di emergenza, la prestazione non è dovuta per i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> o Corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore o Guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore * Invio di un fabbro per interventi di emergenza * Invio di un vetraio per interventi di emergenza * Invio di un sorvegliante <p>Tutte le prestazioni di Assistenza non sono dovute per sinistri provocati, dipendenti da o verificatisi in situazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale * Fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche * Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo * Dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio * Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni * Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni * Qualora l'Assicurato richieda la prestazione oltre il periodo di prescrizione dei Suoi diritti (730 giorni, cioè due anni, dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione) * Qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro



Ci sono limitazioni alla copertura?

<p>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Danni ai beni</p>	<p>Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza.</p> <p>Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le garanzie prestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi dai ladri – fino ad un massimale di 1.000€ per sinistro ! Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici alle macchine ed agli impianti elettrici e/o elettronici fissi ad uso comune al servizio del fabbricato assicurato – franchigia pari a 150€ e massimale di 1.200€ per periodo di assicurazione ! Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro – fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termine di polizza, e ciò nei limiti delle somme assicurate, con massimale di 50.000€ ! Danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato – fino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole porzioni sinistrate ! Oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si rendessero necessari in adempimento a leggi che regolano la ricostruzione dei fabbricati assicurati – fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo, con massimale di 10.000€ <p>Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le garanzie integrative, le Estensioni di garanzia e le Condizioni aggiunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Fumo fuoriuscito – franchigia pari a 250€ con massimale pari al 2% del valore assicurato (fino a 20.000€) per sinistro e periodo di assicurazione ! Spese peritali – massimale pari al 2% del valore assicurato (fino a 3.000€) ! Pannelli solari e pannelli fotovoltaici – massimale di 50.000€ ! Danni d’acqua – franchigia pari a 150€ per ogni indennizzo con massimale di 25.000€. Per i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali, si applica uno scoperto del 10% sul risarcimento dovuto col minimo della franchigia di 150€ ed un massimo risarcimento di 25.000€ ! Occlusione tubazioni – franchigia, per singolo sinistro, pari a 250€, con indennizzo massimo per sinistro e per periodo assicurativo di 5.000€ ! Ricerca del guasto – detrazione dall’indennizzo di 250€, con risarcimento massimo per periodo di assicurazione pari al 5% del valore assicurato (fino a 5.000€) ! Eventi sociopolitici – detrazione dall’indennizzo di 500€, con risarcimento massimo per periodo di assicurazione pari al 70% del valore assicurato ! Eventi atmosferici – detrazione dall’indennizzo di 500€, con risarcimento massimo per periodo di assicurazione pari all’80% del valore assicurato ! Sovraccarico neve – scoperto, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo con il minimo di 1.000€ ed il massimo di 5.000€, con un limite di indennizzo annuale del 30% del valore assicurato del fabbricato ! Gelo – franchigia per singolo sinistro pari a 500€ e indennizzo massimo di 5.000€ per periodo assicurativo ! Cristalli e vetri – franchigia pari a 50€
<p>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile</p>	<p>Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza.</p> <p>Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le condizioni integrative:</p>

	<p>! Responsabilità civile dell'amministratore – scoperto per sinistro pari al 10% dell'importo di ogni sinistro (minimo 250€) con limite di risarcimento pari all'1% della somma assicurata (massimo 20.000€)</p> <p>! Inquinamento accidentale – franchigia pari a 500€, con sottolimito di indennizzo del 10% del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi e massimale di 100.000€ per sinistro e periodo assicurativo</p> <p>La garanzia Responsabilità civile conduzione appartamenti è prestata con una franchigia assoluta di 100€ per sinistro, con il massimale stabilito in polizza anche in caso di pluralità di Assicurati</p>
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza	<p>Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le prestazioni fornite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Invio di un idraulico per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Pronto intervento per danni da acqua – massimale di 500€ per sinistro ! Invio di un elettricista per interventi di emergenza – massimale di 500€ per sinistro, i costi relativi al materiale necessario per la riparazione restano a carico dell'Assicurato ! Invio di un fabbro per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro, i costi relativi al materiale necessario per la riparazione restano a carico dell'Assicurato ! Invio di un vetraio per interventi di emergenza, esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita – massimale di 250€ per sinistro ! Invio di un sorvegliante – massimale di 250€ per sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Soluzione Condominio è rivolto a persone fisiche e persone giuridiche, con esigenze di protezione dei beni e del patrimonio



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 22%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	
Denuncia di sinistro per il Settore Danni ai beni	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell'Art. 1914 del Codice Civile; darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile; fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell'Art. 1914 del Codice Civile; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla perizia del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile</p>
Prestazione di Assistenza	<p>Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa, indicando chiaramente</p> <ol style="list-style-type: none"> il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione
Prescrizione	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche</p>

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.</p>

AII'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Condizioni di assicurazione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	1
 Che cosa è assicurato?	1
GARANZIE BASE	1
Settore Danni ai beni	1
Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Danni ai beni	1
Art. 2 – Singolo appartamento in condominio - fabbricato unifamiliare per il Settore Danni ai beni	2
Settore Responsabilità Civile	2
Art. 3 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per il Settore Responsabilità Civile	2
Art. 4 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per il Settore Danni ai Beni	3
Art. 5 – Fabbricati in condominio per il Settore Responsabilità Civile	3
Settore Assistenza	3
Art. 6 - Cosa comprende l'assicurazione per il Settore Assistenza	3
GARANZIE OPZIONALI	4
Settore Danni ai beni	4
Art. 7 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Danni ai beni	4
Settore Responsabilità Civile	6
Art. 8 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile	6
 Che cosa non è assicurato?	7
Settore Danni ai beni	7
Art. 9 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Danni ai beni	7
Art. 10 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Danni ai beni	7
Settore Responsabilità Civile	8
Art. 11 – Cosa non comprende l'Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per il Settore Responsabilità Civile	8
Art. 12 – Cosa non comprende l'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per il Settore Responsabilità Civile	8
Art. 13 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile	9
Settore Assistenza	9
Art. 14 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni assistenza per il Settore Assistenza	9
 Ci sono limiti di copertura?	9
Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo	9
Art. 16 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Danni ai beni	10
Art. 17 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Responsabilità Civile	10
Art. 18 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza	10
 Dove vale la copertura?	10
Art. 19 – Estensione territoriale per il Settore Danni ai beni	10
Art. 20 – Estensione territoriale per il Settore Responsabilità Civile	10
Art. 21 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza	10
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	11
Art. 22 – Decorrenza della garanzia	11
Art. 23 – Termine e proroga del contratto	11



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
Norme applicate in caso di sinistro	11
Art. 24 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	11
Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno per il Settore Danni ai beni	11
Art. 26 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il Settore Danni ai Beni	11
Art. 27 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile	11
Art. 28 – Richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza	11
Art. 29 – Procedura per la valutazione del danno per il Settore Danni ai beni	12
Art. 30 – Mandato dei Periti per il Settore Danni ai beni	12
Art. 31 – Valore del fabbricato e determinazione del danno per il Settore Danni ai beni	12
Art. 32 – Somme assicurate per il Settore Danni ai beni	12
Art. 33 – Assicurazione parziale per il Settore Danni ai beni	12
Art. 34 – Assicurazione parziale per il Settore Responsabilità civile	13
Art. 35 – Liquidazione del danno/pagamento dell'indennizzo/motivi di contestazione per il Settore Danni ai beni	13
Art. 36 – Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza	13
Art. 37 – Gestione delle vertenze - Spese di resistenza per il Settore Responsabilità Civile	13
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA	13
 Quando e come devo pagare?	13
Art. 38 – Pagamento del premio	13
Art. 39 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio	13
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO	14
 Come posso disdire la polizza?	14
Art. 40 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro	14
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	14
Art. 41 – Modifiche dell'Assicurazione	14
Art. 42 – Aggravamento del rischio	14
Art. 43 – Diminuzione del rischio	14
Art. 44 – Oneri fiscali	14
Art. 45 – Rinvio alle norme di Legge	14
Art. 46 – Altre assicurazioni per il Settore Danni ai beni	14
Art. 47 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza	14
Art. 48 – Assicurazioni presso diversi assicuratori per il Settore Danni ai beni	14
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	14
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	15

Glossario



Condizioni di assicurazione

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in **grassetto**, nonché stampate su fondo pieno, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono **in questo modo evidenziate e sottolineate** e sono da leggere con particolare attenzione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

GARANZIE BASE

Settore Danni ai beni

Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Danni ai beni

La Società indennizza l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza, **escluso il valore dell'area**, distrutto o danneggiato da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- e) bang-sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) caduta di aeromobili e/o satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi;
- g) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni;
- h) furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi dai ladri, **purché di proprietà e di uso comune. Vengono ricompresi nella garanzia i portoncini di ingresso delle singole unità immobiliari. La garanzia è prestata sino alla concorrenza massima di € 1.000,00 per sinistro;**
- i) correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque ne sia la causa, alle macchine ed agli impianti elettrici e/o elettronici fissi ad uso comune al servizio del fabbricato assicurato. **Sono sempre esclusi i danni da manutenzione, usura, logorio o graduale deterioramento, mancata o difettosa manutenzione, corrosione o ossidazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro e con un massimo indennizzo di € 1.200,00 per periodo di assicurazione.**

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- j) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- k) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- l) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, e ciò nei limiti delle somme assicurate, col massimo di € 50.000,00;**
- m) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, **per il periodo necessario al suo ripristino e comunque per un periodo non superiore a 365 giorni, cioè ad un anno.**
I locali occupati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **L'indennizzo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole porzioni sinistrate;**
- n) gli oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si rendessero necessari in adempimento a leggi che regolano la ricostruzione dei fabbricati assicurati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e senza sostanziali modifiche strutturali o volumetriche **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00.**

Le seguenti garanzie sono sempre valide ed operanti.

A) Parificazione danni incendio

Fermo quanto stabilito alla precedente lett. k) sono parificati ai danni da incendio, quelli prodotti dall'Assicurato o dal Contraente, o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

B) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 250,00;**
- **in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per periodo di assicurazione, con il massimo di € 20.000,00.**

C) Spese peritali

La Società si obbliga a rimborsare le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell'Art. 29 delle norme applicate in caso di sinistro nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo perito. **Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai periti anzidetti. Resta convenuto che la presente garanzia è prestata entro il limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo con il massimo di € 3.000,00.**

D) Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

La Società risponde dei danni di cui al settore Danni ai beni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

E) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **con il massimo di € 600.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della somma assicurata.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

F) Caduta di ascensori e montacarichi

Sono compresi i danni agli ascensori ed ai montacarichi conseguenti a caduta degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

G) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

H) Pannelli solari e fotovoltaici

Sono inclusi nella somma assicurata per il fabbricato i pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici di pertinenza dello stesso con il **limite di € 50.000,00.**

Art. 2 – Singolo appartamento in condominio - fabbricato unifamiliare per il Settore Danni ai beni

Se l'assicurazione riguarda un singolo appartamento in condominio o un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, **la garanzia furto e guasti causati dai ladri riguarda solo fissi ed infissi posti a protezione degli accessi dall'esterno.**

Settore Responsabilità Civile**Art. 3 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per il Settore Responsabilità Civile**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Le seguenti garanzie sono sempre valide ed operanti.

A) Responsabilità Civile dell'amministratore (se l'Assicurazione è prestata per l'intero fabbricato)

La garanzia è prestata a condizioni che il fabbricato assicurato sia un condominio e che l'amministratore dello stesso:

- eserciti l'attività di amministratore professionista di stabili condominiali (Art. 1130 Codice Civile);
- svolga dette attività nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La Società risponde delle somme che l'Amministratore sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a sensi di Legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività di Amministratore del condominio assicurato, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali previsti dall'Art. 1130 Codice Civile da parte dell'Amministratore stesso e dei suoi collaboratori e dipendenti, del cui operato debba rispondere a norma di Legge. La garanzia è operante per i danni conseguenti a fatto o atti derivanti da comportamento colposo verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia e sempreché il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro 365 giorni, cioè un anno, dal giorno in cui si sono verificati i fatti stessi, per i quali viene invocata la responsabilità dell'Amministratore.

La garanzia non vale per:

- **il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore;**
- **le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;**
- **omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di Assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;**
- **danni derivanti da svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.**

La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari all'1% (uno per cento) della somma assicurata per il fabbricato, per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo, con il massimo di € 20.000,00 e con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 250,00.

Lo scoperto deve restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

Qualora, per il medesimo rischio, esista altra assicurazione stipulata direttamente dall'Amministratore, la presente garanzia viene prestata per l'eccedenza dei massimali previsti in detta assicurazione.

B) Caduta neve e ghiaccio

La garanzia viene estesa alle responsabilità dell'Assicurato per i danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato assicurato.

C) Pertinenza del fabbricato

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi dall'esistenza di:

- strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del Condominio;
- giardini, parchi, alberi di alto fusto (**esclusa potatura**), nonché attrezzature sportive e per giochi (**escluse piscine**), purché di pertinenza del Condominio e ad uso esclusivo dei condomini e locatari.

D) Committenza per servizi di pulizia e rotazione immondizie (se l'Assicurazione è prestata per l'intero fabbricato)

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei servizi appaltati a ditte esterne per le attività relative alla pulizia delle parti comuni del fabbricato ed al servizio di rotazione delle immondizie.

E) Inquinamento accidentale (se l'Assicurazione è prestata per l'intero fabbricato)

La garanzia di responsabilità civile si intende estesa ai danni da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **La garanzia è prestata con un sottolimito di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di € 500,00.**

Art. 4 – Cosa comprende l'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per il Settore Danni ai Beni

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T., quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Per quanto riguarda la gestione delle vertenze di danno e le spese legali vale quanto disposto dall'Art. 33.

Art. 5 – Fabbricati in condominio per il Settore Responsabilità Civile

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie prestate nelle garanzie di base - Settore Danni ai beni.

Settore Assistenza**Art. 6 - Cosa comprende l'assicurazione per il Settore Assistenza**

I servizi di Assistenza vengono forniti da Centrale Operativa Nobis - Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB). Per Centrale Operativa si intende la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.** Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali del condominio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente.**

4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, **tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.** Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

5. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

6. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che

abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

GARANZIE OPZIONALI

Estensioni di garanzia operanti se espressamente richiamate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto

Settore Danni ai beni

Art. 7 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Danni ai beni

A) Danni d'acqua

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9 lettera K) e dall'Art 11 punto 2, la Società indennizza per:

- I costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, distrutto o danneggiato da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie e impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato o di traboccamento o rigurgito di fognature se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- **da ogni indennizzo sarà dedotta una franchigia di € 150,00;**
- **per i danni derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati;**
- **in nessun caso la Società risarcirà, per ogni periodo di assicurazione, somma superiore a € 25.000,00;**
- **sono esclusi i danni derivanti da vetustà e/o cattiva manutenzione degli impianti.**

- Quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per danneggiamenti a cose da spargimenti d'acqua in conseguenza a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di un riscaldamento. **Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 150,00 per ogni sinistro.**

Per i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% sul risarcimento dovuto col minimo della franchigia di € 150,00, ed un massimo di risarcimento di € 25.000,00.

Per i danni derivanti da unica causa, la franchigia di € 150,00 si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati.

B) Occlusione tubazioni

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da occlusione degli impianti idrici con esclusione dei danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica e/o dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Ai fini della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia, per singolo sinistro, di un importo pari € 250,00 e fino ad una concorrenza massima per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000,00.**

C) Ricerca del guasto

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, a parziale deroga dell'Art. 9 lettera k, la Società indennizza le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è operante anche per i danni connessi ad impianti di riscaldamento con pannelli radianti costituiti da serpentine di tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti purché realizzati da non più di 10 anni al momento del sinistro.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 250,00;**
- **in nessun caso la Società risarcirà, per ogni periodo di assicurazione, somma superiore al 5‰ (cinque per mille) del valore assicurato per il fabbricato, con il massimo di € 5.000,00.**

D) Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'Art. 9 lett. a), la Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) degli altri danni materiali o diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500,00;**
- **in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, somma superiore al 70% del valore assicurato.**

E) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - **escluso il contenuto** - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

F) Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto.

Ai fini della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00;**

- **in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nella stessa annualità, una somma maggiore del 30% del valore assicurato del fabbricato.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'Art. 1 lett. l).

G) Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento di acqua a seguito di rottura degli impianti idrici per effetto del gelo.

Si intendono assicurati sia i danni materiali diretti al fabbricato assicurato, sia il risarcimento delle somme che l'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.

Ai fini della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 e fino ad una concorrenza massima per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000,00.**

H) Cristalli e vetri

La Società garantisce il rimborso, nei limiti delle somme assicurate, dei danni di rotture di lastre, integre e senza difetti, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro pertinenti esclusivamente agli ingressi, scale e vani di uso comune, dovute a cause accidentali, a fatto proprio o di terzi o verificatisi in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi e serrate, nonché di grandine.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il costo di rimpiazzo delle lastre ed il valore dei recuperi. La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 50,00.

I) Fabbricati vincolati

Si intende gravata da vincolo, nei termini delle condizioni che seguono, limitatamente alle somme assicurate per la garanzia del settore A Incendio a favore dell'Ente vincolatario riportato nella scheda di polizza.

Per quanto sopra la Società si obbliga:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
2. a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove coperture assicurative che sostituiscono l'originale;
3. a non liquidare nessun indennizzo, se non col consenso scritto dell'Ente vincolatario indicato nella scheda di polizza;
4. a pagare direttamente all'Ente vincolatario la somma della liquidazione dell'indennizzo;
5. a notificare all'Ente vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte degli assicurati dei premi di assicurazione e a considerare valida ed efficace la polizza in corso sino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'ufficio postale;
6. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Ente vincolatario e a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

Il presente atto è parte integrante dello stesso.

J) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'Art. 9 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:

- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno.

Le scosse registrate nell'ambito di 80 ore successive dall'evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". **Il pagamento dell'indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell'evento.

K) Terremoto e alluvione

a) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'Art. 9 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:

- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno.

Le scosse registrate nell'ambito di 80 ore successive dall'evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". **Il pagamento dell'indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell'evento.**

b) Alluvione

La Società, a parziale deroga dell'Art. 9 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artificiali o di corsi d'acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Il pagamento dell'indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell'evento.

Settore Responsabilità Civile

Art. 8 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile

A) Responsabilità civile conduzioni appartamenti

a) Rischio assicurato

Premesso che il fabbricato assicurato con la "garanzia di base" è il condominio e quindi costituito da più appartamenti, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai conduttori (condomini o locatari), che assumano la figura di Assicurati, da fatto proprio e/o delle persone di cui essi debbano rispondere quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale derivante specificatamente dalla conduzione dei rispettivi appartamenti adibiti esclusivamente a civile abitazione in relazione alle normali attività familiari.

b) **La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per sinistro. Qualora, per il medesimo rischio, esista altra assicurazione stipulata direttamente dai singoli condomini o locatari, la presente garanzia viene prestata per eccedenza dei massimali previsti in detta assicurazione.**

c) Pluralità di assicurati: il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

d) Assicurazione parziale: il Contraente dichiara che il numero degli appartamenti adibiti a civile abitazione, compreso quello del portinaio, non supera quanto indicato in polizza. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il numero di appartamenti adibiti a civile abitazione indicati in polizza e quelli realmente esistenti, con l'intesa che anche il massimale di garanzia si intende ridotto in proporzione.

e) Obblighi in caso di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

f) Gestione delle vertenze di danno e spese legali: La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né spese di giustizia penale.**



Che cosa non è assicurato?

Settore Danni ai beni

Art. 9 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Danni ai beni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i) conseguenti a virus informatici;
- j) da inquinamento e contaminazione;
- k) d'acqua in senso lato sia questa meteorica o condotta, da gelo e da rigurgiti di fogna; sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- l) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- m) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

Art. 10 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Danni ai beni

A parziale deroga dell'Art. 7 l'assicurazione non comprende:

A) Danni d'acqua

Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

D) Eventi sociopolitici

La Società non risponde dei danni:

- di furto;
- di inondazione o frana;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serata;

- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

E) Eventi atmosferici

La società non risponde dei danni:

A) Causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso a quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

B) subiti da:

- insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e non stabilmente fissati al fabbricato assicurato, od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- piante, cespugli o alberi.

F) Sovraccarico neve

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 – G.U. n. 56 del 26.2.82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
- d) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito di sovraccarico da neve.

G) Gelo

Sono esclusi i danni da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati ed i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 5 giorni consecutivi prima del sinistro.

H) Cristalli e vetri

Sono escluse dalla garanzia le rotture:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, incendio, fulmine, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, cicloni, frane, smottamenti;

- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche;
- d) determinate o agevolate da dolo dell'Assicurato o del Contraente e dei loro familiari;
- e) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- f) dei lucernari.

J) Terremoto

Sono esclusi i terremoti:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.

K) Terremoto e alluvione

Sono esclusi i terremoti e le alluvioni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse;
- di sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione o dell'inondazione;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona vietata alla data di costruzione delle stesse;
- mareggiate, maree, maremoti.

Settore Responsabilità Civile

Art. 11 – Cosa non comprende l'Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per il Settore Responsabilità Civile

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio inerente la manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. Si intendono compresi i rischi della committenza conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- 2) a cose da spargimenti d'acqua
- 3) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- 4) da furto;
- 5) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 6) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 7) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- 8) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 9) derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme disciplinanti l'esercizio della sua attività;
- 10) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 11) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, a macchine acceleratrici, ecc.);
- 12) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 13) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
- 14) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 12 – Cosa non comprende l'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per il Settore Responsabilità Civile

Dall'assicurazione R.C.O. si intendono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) da detenzione o impiego di esplosivi;

- 2) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 3) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 4) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
- 5) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 13 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile

A parziale deroga dell'Art. 8 l'assicurazione non comprende:

- A) Responsabilità civile conduzioni appartamenti
 - a) Delimitazioni dell'assicurazione: non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
 - b) Sono esclusi i danni:
 - 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - 2) derivanti dalla proprietà, uso e guida dei veicoli a motore;
 - 3) derivanti da attività professionali (salvo quelli cagionati dai domestici);
 - 4) derivanti dalla proprietà ed uso di armi da fuoco;
 - 5) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali ed artigianali, agricole e di servizi;
 - 6) alle cose o animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia, o detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
 - 7) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 8) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - 9) derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme disciplinanti l'esercizio della sua attività;
 - 10) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 11) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotipi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - 12) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 - 13) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleari e/o radioattive;
 - 14) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

Settore Assistenza

Art. 14 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni assistenza per il Settore Assistenza

Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi delle garanzie di cui alla sezione Assistenza) non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 730 giorni, cioè due anni, dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 Codice Civile;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa;
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo

L'Assicurato acquisisce il diritto a percepire il pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2 dell'Art. 31. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Danni ai beni

Garanzia prestata	Scoperto percentuale	Franchigia in €	Limite di indennizzo in €
Furto di fissi ed infissi (art. 1 lett. h)	-	-	1.000
Fenomeni elettrici (art. 1 lett. i)	-	150	1.200
Spese demolizione, sgombero e trasporto residui (art. 1, lett l)	-	-	10% dell'indennizzo, massimale di 50.000
Perdita pigione o mancato godimento fabbricato assicurato (Art. lett m)	-	-	10% del valore assicurato
Oneri urbanizzazione (Art. 1 lett n)	-	-	10% dell'indennizzo, massimale di 10.000
Fumo (Art. 1, lett B)	-	250	2% del valore assicurato, 20.000
Spese peritali (Art. 1, lett C)	-	-	2% del valore assicurato, 3.000
Anticipo indennizzi (Art. 1 lett E)	-	-	600.000 se indennizzo non inferiore al 20% della somma assicurata
Pannelli solari (Art. 1, lett. H)	-	-	50.000
Danni d'acqua (Art. 7, lett. A)	10%	150 100 (danni in locali interrati o seminterrati)	25.000
Occlusione tubazioni (Art. 7, lett B)	-	250	5.000
Ricerca guasto (Art. 7, lett C)	-	250	5% (cinque per mille) del valore assicurato per il fabbricato, con il massimo di € 5.000,00
Eventi sociopolitici (Art. 7, lett D)	-	500	70% del valore assicurato
Eventi atmosferici (Art. 7, lett E)	-	500	80% del valore assicurato
Sovraccarico neve (Art. 7, lett F)	10	-	30% del valore assicurato, minimo 1.000, massimo 5.000
Gelo (Art. 7, lett G)	-	500	5.000
Cristalli e vetri (Art. 7, lett H)	-	50	-
Terremoto (Art. 7, lett J)	-	10.000	50% somma assicurata
Terremoto e alluvione (Art. 7, lett K)	-	10.000	50% somma assicurata

Art. 17 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Responsabilità Civile

Garanzia prestata	Scoperto percentuale	Franchigia in €	Limite di indennizzo in €
Responsabilità civile dell'amministratore (Art. 3, lett A)	10	-	Minimo 250, massimo 20.000
Inquinamento accidentale (Art. 3, lett E)	-	500	10% massimale assicurato, 100.000
Responsabilità civile conduzione appartamenti (Art. 8, lett A)	-	100	-

Art. 18 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza

Garanzia prestata	Scoperto percentuale	Franchigia in €	Limite di indennizzo in €
Invio idraulico (Art. 6)	-	-	250
Pronto intervento danni acqua (Art. 6)	-	-	500
Invio elettricista (Art. 6)	-	-	500
Invio fabbro (Art. 6)	-	-	250
Invio vetraio (Art. 6)	-	-	250
Invio sorvegliante (Art. 6)	-	-	250



Dove vale la copertura?

Art. 19 – Estensione territoriale per il Settore Danni ai beni

La copertura assicurativa per il Settore Danni a beni è valida in Italia. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla **Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano**. **Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.**

Art. 20 – Estensione territoriale per il Settore Responsabilità Civile

La copertura assicurativa per il Settore Responsabilità Civile è valida in Italia. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla **Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano**. **Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.**

Art. 21 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza

La copertura assicurativa per il Settore Responsabilità Civile è valida in Italia. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla **Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano**. **Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.**

Per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso di ciascun periodo di assicurazione di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.

Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite non più di tre volte per periodo di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 22 – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi come regolato nell'Art. 38, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 23 – Termine e proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.

Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno da pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Norme applicate in caso di sinistro

Art. 24 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno per il Settore Danni ai beni

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose

che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per il Settore Danni ai Beni

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Istituto o Ente che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 27 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'Art 1915 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

Art. 28 – Richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza

Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:

- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

- numero verde: 800 894148
- per chiamate dall'estero può comporre il seguente numero: +39 039 9890721

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 29 – Procedura per la valutazione del danno per il Settore Danni ai beni

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure **a richiesta di una delle Parti;**
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. **Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.** Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 30 – Mandato dei Periti per il Settore Danni ai beni

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 24
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 29;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 29 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con

allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 31 – Valore del fabbricato e determinazione del danno per il Settore Danni ai beni

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto all'Art. 33, indennizzerà importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alla stima di cui al punto 2.

Per i danni derivanti da perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 34.

Art. 32 – Somme assicurate per il Settore Danni ai beni

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 33 – Assicurazione parziale per il Settore Danni ai beni

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art 31 risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. Si conviene altresì fra le Parti che, in caso di sinistro, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale per il fabbricato qualora la relativa somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il valore risultante al momento del sinistro determinato in base al precedente Art. 29. 1).

Art. 34 – Assicurazione parziale per il Settore Responsabilità civile

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e il predetto valore di ricostruzione a nuovo e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 35 – Liquidazione del danno/ pagamento dell'indennizzo/motivi di contestazione per il Settore Danni ai beni

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno.

Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 9 d).

Art. 36 – Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative in compensazione.

Art. 37 – Gestione delle vertenze - Spese di resistenza per il Settore Responsabilità Civile

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti di azione spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze a comparire personalmente in giudizio ove procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



Quando e come devo pagare?

Art. 38 – Pagamento del premio

Come disposto nell'Art. 22, Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Art. 39 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio

(non operante se nel simolo di polizza alla casella indicizzazione è riportato NO)

Si conviene fra le parti che le somme assicurate ed i relativi premi verranno aggiornati ad ogni scadenza annua della polizza secondo le seguenti modalità:

- alla stipula del contratto viene rilevato l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) del terzo mese precedente al mese di stipula del contratto il cui valore viene indicato nel contratto stesso;
- ad ogni ricorrenza annuale di polizza viene nuovamente rilevato l'indice di cui sopra con riferimento al terzo mese antecedente la scadenza annuale di polizza;
- le somme assicurate ed i relativi premi vengono di conseguenza aggiornati in proporzione alle variazioni dei due indici di cui ai commi precedenti ed avranno decorrenza dal nuovo periodo assicurativo;
- qualora la differenza fra gli stessi risulti inferiore al 2% non si procederà all'adeguamento.

Qualora invece le variazioni intervenute comportino una variazione superiore al 100% del premio iniziale, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare ai successivi adeguamenti mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata spedita entro i 60 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.

NORME CHE REGOLANO IL RECESSO



Come posso disdire la polizza?

Art. 40 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.

Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno da pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 41 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 42 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 43 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (Art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 44 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 45 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 46 – Altre assicurazioni per il Settore Danni ai beni

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicurati indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 47 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza

Nel caso in cui l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nel limite ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Art. 48 – Assicurazioni presso diversi assicuratori per il Settore Danni ai beni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

Art. 1130 c.c. **Attribuzioni dell'amministratore**

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'Art. 1129 e delle vigenti disposizioni legge, deve:

- 1) Eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'Art. 1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) Disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- 3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- 4) Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- 5) Eseguire gli adempimenti fiscali;
- 6) Curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
- 7) Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
- 8) Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- 9) Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- 10) Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Art. 1892 c.c. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 c.c. **Assicurazioni in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 c.c. **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 c.c. **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento

della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni di quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato

Art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto.

Glossario

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

Abitazione principale/in locazione

Il luogo di abitazione principale dove di fatto l'Assicurato e la sua famiglia dimorano abitualmente.

Abitazione locata a terzi

L'abitazione di proprietà del Contraente, concessa in locazione a terzi.

Abitazione saltuaria

Il luogo dove l'Assicurato soggiorna saltuariamente.

Alluvione

Allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d'acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.

Animali domestici

Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all'uomo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Beneficiario

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Bicicletta elettrica

Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima i 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.

Carenza

Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della Polizza assicurativa e l'inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende non operante.

Cassaforte o armadio corazzato

Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Centrale Operativa

È la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)
- costituita da tecnici e operatori,

che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Collaboratori familiari

I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l'attività esercitata.

Contenuto

Mobiliario ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell'abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell'abitazione. Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezione:

- per il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Cose

Ogni oggetto materiale o ogni animale.

Dati

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Destinazione d'uso

Il fabbricato (o quello di cui la porzione fa parte) è adibito ad abitazione civile e/o uffici per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani coperti e, nella rimanente porzione di 1/2 non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati di superficie occupata superiore a 400 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o ad uso commercio, sedi di partiti politici, discoteche, night club.

Decorrenza

Data di effetto della copertura assicurativa.

Diaria

Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infortunio.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Eventi naturali

Inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.

Fabbricato

I locali, di proprietà dell'Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato inter-comunicante e costituenti l'intera costruzione edile o una porzione di essa.

Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d'aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto"), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:

- a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, escluso il terreno. Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
 - 1) armature in materiale combustibile
 - 2) solai e armature del tetto comunque costruiti;
 - 3) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla casa stessa;
 - 4) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
 - 5) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifici pre-costruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante

verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrato, escluso in ogni caso il terreno.

Fenomeni elettrici

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazioni di corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con strappo (scippo)

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene

Gioielli e valori

Oggetti d'oro, di platino o d'argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.

Impianto fotovoltaico

Impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettrica (inverter) ed eventualmente sistemi meccanici-automatici ad inseguimento solare.

Implosione

Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Impresa e/o Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)
nobisassicurazioni@pec.it
www.nobis.it

In viaggio

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato al Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze o prodotti, non classificati "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate "infiammabili" le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.

Istituto di cura

Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.

Invalità permanente da infortunio

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.

Materiali incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Natante

Galleggiante o imbarcazione ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto non dotati di motore a propulsione o con motore di piccola potenza con una lunghezza non superiore a 10 metri.

Nucleo familiare

Tutte le persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in Polizza.

Pannelli radianti

Elementi per impianti di riscaldamento che possono essere rappresentati da un radiatore a forma di piastra o da una serpentina di tubi annegati nella struttura interna del pavimento o del soffitto.

Pannello solare

Pannelli di materiale speciale, costruiti per raccogliere l'energia luminosa solare e trasformarla in energia termica o elettrica.

Parti

Il Contraente, l'Assicurato, la Società.

Periodo di assicurazione

Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d'opera) di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d'opera e/o con contratto d'appalto).

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la "regola proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Proposta di assicurazione

Il documento con cui il Contraente con la sua sottoscrizione, manifesta la volontà di contrarre la copertura assicurativa sulla base delle condizioni precisate nello stesso.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Ricovero

La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Scasso

Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

Importo che l'Assicurato detiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e da dedurre dall'indennizzo stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società e/o Impresa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)
nobisassicurazioni@pec.it
www.nobis.it

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra due piani di fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature

Terremoto

Il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre dovuta ad una repentina rottura di equilibrio all'interno delle masse rocciose costituenti la parte più esterna della litosfera.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Terrorismo

Si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Valore a nuovo

Per fabbricato si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo dei beni con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.